

# Il DS può beneficiare dei permessi ex art. 3, comma 3, della L. 104/92?

**Data:** 27/07/2020

**Area Tematica:** Dirigenti scolastici

**Argomenti:** ♦Permessi/congedi/aspettative: L. 104 fruiti da soggetti diversi dal disabile o dai suoi genitori

**Keywords:**

#pbb #congedo #contribuzione #legge #beneficiario #permesso #mensilità #trattamento #indennità #condizione #maturazione

## Domanda

È frequente avere nel proprio organico docenti e personale ATA che usufruiscono della legge 104 per genitori, figli etc. in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3). E se il beneficiario della legge fosse un dirigente scolastico? In altre parole, è possibile a un dirigente, se ne ricorrono le condizioni, godere dei permessi mensili e del congedo biennale? Quali sarebbero le condizioni economiche, in quest'ultimo caso?

Grazie

## Risposta

Il CCNL dell'area istruzione e ricerca all'art. 15 c. 5 prevede: "Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità". Risulta assolutamente chiaro che anche il dirigente scolastico, ricorrendone le condizioni e i requisiti, può essere beneficiario delle previsioni dell'art. 33 c. 3 della L. 104/1992 (tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, che rileva per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità), Sempre l'art. 15 al c. 6 specifica che "il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento [...] ai permessi e congedi di cui all'art. 4, della legge 53/2000 [...]". L'art. 42 c. 5 del D.lgs. 151/2001 richiama l'art. 4 della L. 53/2000: "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta [...]". Per il trattamento economico durante il congedo biennale si veda l'art. 42 c. 5-ter: "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa". Va detto che l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: la circolare INPS del 29 gennaio 2020, n. 9 al par. 12.3 prevede che "tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2020, l'importo pari a € 48.737,86 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 48.738,00". Il c. 5-quinquies dell'art. 42 del D.lgs. 151/2001 precisa che "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto".

---

*I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.*